

**Attività di rilevazione degli indici di ascolto delle imprese radiofoniche.  
Chiarimenti sul campo di applicazione della delibera 130/06/CSP.**

Alcuni istituti di ricerca hanno recentemente comunicato all'Autorità iniziative di rilevazioni degli indici di ascolto radiofonico trasmettendo la nota informativa relativa alla metodologia adottata compilata nelle forme stabilite dalla delibera n. 130/06/CSP.

Al riguardo, nell'ottica della massima trasparenza, si forniscono i seguenti chiarimenti interpretativi.

Con la delibera n. 85/06/CSP l'Autorità ha dettato i criteri generali sull'organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, sulle metodologie di rilevamento e sulla pubblicazione e trasparenza delle indagini. In particolare, nel definire, all'art. 1, comma 1, lett. e), *“soggetto realizzatore: ogni persona fisica o giuridica che ha la responsabilità dell'organizzazione e/o della realizzazione dell'indagine sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione”*, l'Autorità ha disposto che le imprese che effettuano tali attività sono tenute al rispetto di determinati requisiti organizzativi, come definiti all'art. 2 (rappresentatività della compagine societaria e indipendenza metodologica del comitato tecnico), di determinati criteri metodologici per la ricerca come individuati dall'art. 4 (soddisfare i requisiti universalistici del campionamento rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati) e di pubblicazione e trasparenza delle informazioni secondo quanto previsto all'art. 6.

Il modello organizzativo preso a base da tale delibera – che è quello prevalentemente utilizzato a livello europeo – è basato sulla ripartizione del capitale azionario delle società che realizzano le indagini secondo la formula del JIC - Joint Industry Committee, cioè tra emittenti pubbliche, emittenti private e investitori pubblicitari. Tale modello, infatti, così come evidenziato nella delibera n. 182/11/CSP del 6 luglio 2011 *“presuppone un'intesa tra le componenti di mercato in grado di garantire una sostanziale e intrinseca stabilità, assicurando, in tal modo un naturale equilibrio del sistema”*.

Ed infatti, come rilevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato *“La rilevazione degli indici di ascolto costituisce un elemento importante ai fini della determinazione della struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria. Essa, infatti, rappresenta la convenzione su cui si regolano gli scambi commerciali tra operatori. E' dunque indispensabile che tale convenzione sia condivisa ex ante da tutti gli operatori e venga sistematizzata attraverso meccanismi che garantiscano la trasparenza e l'indipendenza della rilevazione”*.

Sulla base di tali considerazioni l'Autorità, con la citata delibera n. 85/06/CSP, ha ritenuto valido il modello organizzativo sopra descritto, rilevando altresì che per assicurare la massima correttezza e trasparenza delle rilevazioni e la concorrenza tra

imprese, tale modello deve coniugare il principio di efficienza con i principi di equità e non discriminazione, rendendo le compagini societarie effettivamente rappresentative dell'intero settore di riferimento.

L'Autorità ha quindi declinato *“il potere di cura e di vigilanza sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto attribuitogli dalla legge n. 249/97 [art. 1, comma 6, lett. b), n. 11] nella vigilanza sull'operato delle imprese che svolgono tali indagini, con particolare attenzione sia alla validità della metodologia utilizzata, sia alla veridicità dei dati diffusi ed alla trasparenza della rilevazione, sia, infine, alla governance delle imprese”*, come da ultimo ribadito nella citata delibera n. 182/11/CSP.

Con la delibera n. 130/06/CSP sono state quindi dettate le misure attuative per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'Atto di indirizzo di cui alla citata delibera n. 85/06, stabilendo, tra l'altro, che *“I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto...sono tenuti a comunicare all'Autorità i dati anagrafici generali, la composizione degli organi amministrativi e dei rappresentanti legali, l'assetto proprietario e quello delle società socie, lo statuto vigente e la “nota informativa” concernente le indagini effettuate”*, nonché copia dello Statuto vigente.

Ciò posto, i soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla delibera n. 130/06/CSP, nei cui confronti si esplica l'attività di vigilanza in materia di indici di ascolto attribuita dalla legge a questa Autorità, sono esclusivamente quelli la cui organizzazione risponde ai requisiti universalistici stabiliti dalla delibera n. 85/06/CSP. Le rilevazioni che costituiscono esclusivamente espressione del libero esercizio di attività professionali non intraprese a seguito di una committenza universale del settore radiofonico, non possono essere considerate indagini degli indici di ascolto radiofonici nel senso delineato dalle delibere di questa Autorità in materia, con la conseguenza che nessun adempimento è dovuto ai sensi della delibera n. 130/06/CSP.

Da ultimo si fa presente che a seguito della messa in liquidazione della società Audiradio l'Autorità ha avviato, con delibera n. 320/11/CSP una consultazione pubblica sull'organizzazione delle attività di rilevazione degli indici di ascolto radiofonici, nel cui ambito è stato costituito un tavolo tecnico in funzione di ausilio al raggiungimento di una posizione il più possibile condivisa da tutti i soggetti del comparto radiofonico, onde pervenire alla definitiva individuazione sistematica della rilevazione degli indici di ascolto che garantisca la correttezza, la trasparenza, l'equità e l'indipendenza della ricerca sia con riferimento alla *governance* sia all'impianto metodologico. L'Autorità si è riservata di adottare la definitiva organizzazione di tale attività solo all'esito della consultazione pubblica e dei lavori del Tavolo tecnico che sono tutt'ora in corso.